



**Settore Polizia Locale
Servizio Coordinamento**

Prot. n° (vedi *segnatura*)
Rif. prot. in arrivo n. 76932 del 16/07/2025
n. 83826 del 06/08/2025

Class. 07-07 Fasc. 2025/4

Faenza, 12/08/2025

IL DIRIGENTE DI P. L..

- VISTA l'istanza presentata dal Sig. Luigi Menegatti in qualità di responsabile della "A.S.D. Ciclo Club Estense" assunta a protocollo generale il 16/07/2025 n. 76932;
- VISTA la richiesta di Nulla osta presentata dalla Provincia di Ravenna in data 30/07/2025 assunta a protocollo generale il 06/08/2025 n. 83826;
- CONSIDERATO che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui alla predetta istanza si rende necessario l'adozione di un provvedimento amministrativo autorizzativo;
- VISTO il D.L.vo 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18 agosto 2000;
- VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".
- VISTO il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
- RITENUTA idonea la documentazione esibita e validi i motivi addotti, rilascia

NULLA OSTA

fatti salvi i diritti di terzi e per il solo transito sulle strade Comunali di Faenza allo svolgimento della manifestazione ciclistica competitiva su strada, riservata alle categorie: **Elite-M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-DONNE** denominata:

"9° GP CICLI CAROLI"

da effettuarsi nella giornata di **SABATO 30 AGOSTO dalle ore 07,00 alle ore 14,00.**

La manifestazione interesserà le seguenti strade del Comune di Faenza o di competenza del Comune di Faenza: **VIA CASALE – VIA PERGOLA.**

(Percorso in circuito da ripetersi 7 o 8 volte a seconda della categoria)

Il richiedente, in qualità di responsabile dell'organizzazione, dovrà astenersi dal deturpare il patrimonio comunale in genere, avendo cura di rimuovere tempestivamente ogni tipo di affissione al termine della manifestazione.

L'organizzatore dovrà avvisare, qualora interessato dal transito della competizione, il servizio di trasporto pubblico locale e accertarsi che le strade interessate siano rispondenti alla sicurezza dei partecipanti avendo cura di rimuovere o proteggere gli elementi ritenuti pericolosi per i partecipanti.

Al riguardo si rammenta che

- l'apposizione dei cartelli indicanti il percorso della manifestazione o della gara è consentito solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'evento senza arrecare danni o generare confusione con la segnaletica stradale;
- per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 124 del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209), e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente;

Settore Polizia Locale
Servizio Coordinamento

- il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata;
- i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive e devono rispettare le distanze, rispetto ai segnali stradali orizzontali, di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 51 del DPR 495/1992;
- l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, dell'art. 51 del DPR 495/1992, si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
- gli organizzatori della manifestazione devono garantire un idoneo servizio di vigilanza, con personale A.S.A. (Addetto alla Segnalazione Aggiuntiva) e volontari appositamente formati in numero complessivo sufficiente a presidiare tutte le intersezioni presenti sul percorso, oltre che la scorta tecnica indicata nella richiesta. Il personale dovrà svolgere funzioni di segnalazione durante lo svolgimento della manifestazione allo scopo di gestire efficacemente e segnalare in modo non equivoco, agli utenti della strada, lo svolgimento dell'evento.
- durante lo svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono assicurare una costante presenza e assistenza a mezzo di volontari appositamente formati per il rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti e dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dagli enti proprietari delle strade.
- l'organizzazione è responsabile di ogni eventuale danno causato a persone o cose in dipendenza della manifestazione e dovrà far sì che non siano arrecate offese all'economia ecologica, all'estetica, alla segnaletica ed ai relativi manufatti delle strade interessate, si impegnano inoltre a segnalare immediatamente eventuali danni provocati e, in ogni caso, che venga ripristinata puntualmente la situazione antecedente alla manifestazione di cui trattasi.
- al termine della manifestazione sarà cura e onere dell'Organizzazione provvedere alla rimozione dalla sede stradale di ogni materiale che possa causare pericolo alla libera circolazione ed effettuare, a mezzo di proprio personale, la riapertura della viabilità pubblica in condizioni di totale sicurezza in e, in ogni momento, anche per necessità contingenti.

L'Amministrazione Comunale di Faenza si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal rilascio della presente nulla osta.

Il dirigente P. L. si riserva la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento il presente nulla osta.

per il Dirigente ad interim dell'area Polizia Locale
Dott. Pierangelo Unibosi

"Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. emanato con DLgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa."

- Alla A.S.D. "Ciclo Club Estense" via pec
- Alla Provincia di Ravenna via pec
- Alla Prefettura di Ravenna via pec
- Alla Questura di Ravenna via pec
- Al Commissariato di Faenza via pec